

COMUNE DI DRAPIA
(PROVINCIA VV)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 12 Data 22.12.2023	OGGETTO: ”Parere sulla ricognizione periodica al 31.12.2022 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 Decreto Legislativo n. 175 del 18/08/2016 come modificato dal Decreto Legislativo n. 100 del 16/06/2017.”
--	--

L'anno duemilaventitrè, il giorno ventidue del mese di dicembre, l'organo di revisione economico finanziaria

ESPRIME

il proprio parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale ad oggetto:” ***Parere sulla ricognizione periodica al 31.12.2022 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 Decreto Legislativo n. 175 del 18/08/2016 come modificato dal Decreto Legislativo n. 100 del 16/06/2017.***”

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3 del d.lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazioni ad organismi esterni;

Visto il d.lgs. 175/2016 ed in particolare l'articolo 20, il quale disciplina la revisione periodica delle partecipate, in base al quale le amministrazioni sono tenute ad adottare un piano di razionalizzazione qualora rilevi:

- a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
- c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro. Fino al 31.12.2018 (data di possesso della partecipazione) tale requisito è dimezzato a 500.000,00 euro, ai sensi dell'art.26, comma 12-quinquies, del d.lgs 175/2016;

- e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Visto altresì l'art. 24 comma 5-bis del d.lgs. n. 175/2016, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018, il quale sospende per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione-l'efficacia, sino al 31.12.2021:

- Dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24 comma 4);
- Della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24 comma 5),

Vista la proposta in oggetto, dalla quale emerge:

- Che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del d.lgs n. 267/2000;

Considerata la coerenza del piano normativo sovraordinata;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

INVITA L'ENTE:

- Monitorare costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare il contenimento degli stessi;
- Verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate;
- Comunicare l'esito della ricognizione e le schede di rilevazione allegate alla proposta di deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo;
- Trasmettere l'atto deliberativo alla Corte dei Conti

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Santo Mainieri

